

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS (VC)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

SCRITTURA PRIVATA

Repertorio n.

*CONVENZIONE BILATERALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
FINALIZZATE ALLO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE CONNESSE ALLA PRATICA DELLA PALLACANESTRO.*

L'anno duemilaventiquattro, addì ____ del mese di _____, alle ore ____ in
Livorno Ferraris e nella Residenza Municipale, ivi ubicata in via Martiri della
Libertà n.100

TRA

Il Comune di Livorno Ferraris, codice fiscale 84500230028, rappresentato dalla
sig.ra Varalda Paola, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Culturali,
Turistici, Sportivi e del Tempo Libero, domiciliata per la carica presso la
Residenza Municipale suddetta, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto
in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____,
esecutiva ai sensi di legge;

E

l'Associazione Dilettantistica "Basket Team Livorno Ferraris", codice fiscale
93008250024, con sede in Livorno Ferraris, viale IV novembre n.17,
rappresentata dal Presidente pro tempore sig. Mosca Fabio, nato a Chivasso
(TO) il 31.10.1980 e residente in Livorno Ferraris, Via Degli Ulivi n. 5, C.F. MSC
FBA 80R31 C665I autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei
poteri conferitigli in base allo Statuto associativo;

PREMESSO CHE

– L'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana prevede che: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

– L'articolo 8, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, prevede che: *“I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.”*;

– Il Comune di Livorno Ferraris, ente esponenziale della comunità locale di cui è riferimento, per proprio Statuto privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente, e valorizza le forme associative di cooperazione tra i cittadini;

– L'Associazione “Basket Team Livorno Ferraris” è una associazione sportiva senza fine di lucro che nel proprio Statuto prevede *“lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica della pallacanestro, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro”*;

– L'Associazione suddetta risulta regolarmente iscritta al locale Albo comunale delle Associazioni, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18/03/2014, nonché al Registro Associazioni Sportive (RAS) di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.39 con il seguente numero identificativo 093210;

– Il Comune di Livorno Ferraris ha già attivato, nel corso del 2023 una collaborazione con l'associazione convenuta alla firma del presente atto, con reciproca soddisfazione, addivenendo, in data 25 gennaio 2023, alla stipulazione di una convenzione con scadenza 31 dicembre 2023;

- A seguito dell'esperienza maturata secondo quanto espresso al punto precedente, è stata condivisa tra l'Amministrazione comunale e l'associazione convenuta per la firma del presente atto, l'esigenza di rendere strutturale e continuativa la predetta proficua collaborazione attraverso la forma dell'accordo bilaterale/convenzione;

– Il Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici e patrimoniali, nonché del patrocinio comunale, ad enti, associazioni, comitati e altri organismi privi di scopo di lucro, nonché a singoli cittadini meritevoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2013 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 29 dicembre 2014 e n. 9 del 9 aprile 2018 disciplina, all'art. 3, le attività di interesse generale svolte dalle associazioni, come la presente società convenuta per la firma del presente atto e, all'art. 8, comma 6, norma le convenzioni regolanti le contribuzioni concesse a favore delle associazioni medesime;

– Le attività ordinariamente svolte dall'Associazione Dilettantistica Basket Team Livorno Ferraris sono di interesse generale ai sensi del Regolamento vigente di cui sopra, ricadendo nelle previsioni di cui all'art. 2;

– La deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha condiviso le premesse sopra riportate e approvato lo schema da cui è tratto il presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Comune di Livorno Ferraris riconosce l'interesse generale delle iniziative e/o attività poste in essere dall'Associazione Dilettantistica Basket Team Livorno Ferraris finalizzate allo sviluppo e diffusione di attività sportive connesse alla pratica della pallacanestro, a scopo sia agonistico-sportivo sia ricreativo.

Il Comune riconosce inoltre alle attività della società un'importante funzione sociale in quanto favorisce l'integrazione dei giovani appartenenti a famiglie svantaggiate, nonché degli utenti di sesso femminile.

Le parti fra loro si impegnano a collaborare alla progettazione e svolgimento delle attività sopra indicate, Ogni anno, il programma dettagliato degli eventi di cui sopra dovrà essere definito puntualmente in termini di contenuti, tempi e costi e sottoposto, entro il 30 novembre dell'anno precedente, all'Amministrazione Comunale per sua approvazione. Per l'anno 2024, le attività oggetto della presente convenzione, sono quelle indicate nell'allegato "A" che ne costituisce quindi parte integrante e sostanziale.

Nei documenti di promozione degli eventi stessi sarà sempre riportato il logo del Comune di Livorno Ferraris.

ARTICOLO 2

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune e l'Associazione si incontreranno almeno una volta all'anno, indicativamente durante il mese di dicembre (o altre volte su richiesta di una delle parti) per la verifica dello stato di attuazione della presente convenzione e

per concordare eventuali interventi atti a migliorare il servizio. La convocazione della riunione per le verifiche annuali spetta all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3

CONTRIBUTO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale, per le iniziative programmate di cui all'art. 1 e sulla base di quanto disposto nel citato Regolamento dei contributi e benefici economici e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, erogherà un contributo ordinario, di cui all'art. 8 comma 6, del vigente Regolamento menzionato in premessa, dell'importo massimo complessivo di **Euro 3.000,00** annui.

L'erogazione avverrà sulla base del seguente criterio di rateizzazione:

- rata massima del 40% della quota verrà erogata entro il mese di marzo
- rata massima del 40% della quota verrà erogata entro il mese di ottobre
- rata a saldo del 20% alla presentazione della rendicontazione consuntiva delle attività svolte nell'anno.

ARTICOLO 4

CONTRIBUTO PER BASKET SENZA FRONTIERE

La A.D. Basket Team Livorno Ferraris si impegna ad accettare alle lezioni anche i richiedenti che, per difficoltà economiche, non sono in grado di versare la quota associativa, sopportandone di fatto l'intero costo.

Il Comune di Livorno Ferraris, nel confermare l'importanza di tale aspetto di carattere sociale, riconosce alla società sportiva, in aggiunta a quanto stabilito nei precedenti articoli e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un contributo economico dell'importo massimo complessivo di **Euro 1.000,00** annui

a parziale copertura dei costi che la società deve sopportare per tali utenti e previa verifica del quadro generale dei beneficiari.

L'erogazione avverrà in un'unica rata al termine della stagione sportiva a seguito della verifica della rendicontazione dell'attività e delle spese sostenute.

ARTICOLO 5

PATROCINIO

Per lo svolgimento delle attività espressamente indicate nella presente convenzione, il Comune di Livorno Ferraris riconosce all'Associazione il patrocinio comunale ai sensi dell'art. 5 del sopra citato Regolamento dei contributi e benefici economici. La concessione del patrocinio comunale comporta altresì l'esenzione dall'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché della tassa rifiuti o comunque denominata sulla base della normativa vigente.

ARTICOLO 6

RENDICONTAZIONE

L'Associazione predisporrà, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative alle singole attività oggetto della presente convenzione, alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione.

Potrà essere autorizzato dall'Amministrazione un tempo maggiore per la presentazione della suddetta rendicontazione a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

L'Associazione Dilettantistica Basket Team Livorno Ferraris dovrà inoltre presentare il bilancio consuntivo definitivo riferito all'esercizio precedente,

approvato a norma di legge entro aprile dell'anno successivo al solo fine di verificare l'entità complessiva delle spese generali di amministrazione di cui è sotto cenno.

La presentazione del consuntivo dettagliato delle spese e delle entrate e del bilancio definitivo di cui ai commi precedenti è condizione indispensabile per l'erogazione delle rate annue successive alla prima.

Il contributo comunale sarà erogato a saldo al verificarsi delle seguenti condizioni:

il contributo comunale coprirà una quota non superiore al 100% della

– differenza tra le spese e le entrate complessivamente rendicontate dall'associazione, riferite agli eventi riportati nell'allegato "A" e regolarmente approvati dalla Giunta Comunale;

– nella rendicontazione di cui al paragrafo precedente l'associazione potrà inserire le spese generali di amministrazione necessarie per sostenere l'attività (es. spese di affitto locali, utenze, personale, etc.) nella misura massima del 30% del loro ammontare, risultante dal bilancio consuntivo definitivo.

Le parti concordano inoltre di agire nel seguente modo:

– nel caso in cui, dalla rendicontazione presentata, risultasse un pareggio o un avanzo di gestione (entrate superiori alle spese) il Comune non erogherà alcun contributo e l'associazione dovrà restituire, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto;

– nel caso in cui, dalla rendicontazione presentata, risultasse un disavanzo (spese superiori alle entrate) il contributo comunale sarà erogato per una somma pari all'entità del disavanzo.

Si precisa che, in ogni caso, il contributo comunale non potrà mai superare la

somma massima annua prevista dalla presente convenzione.

Per tutto quanto non espressamente concordato con il presente atto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici e patrimoniali, nonché del patrocinio comunale, ad enti, associazioni, comitati e altri organismi privi di scopo di lucro, nonché a singoli cittadini meritevoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2013 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 29 dicembre 2014 e n. 9 del 9 aprile 2018. In caso di modifica del Regolamento si applicherà la norma così come successivamente modificata, con rinvio dinamico al testo relativo.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui all'art. 1 è messo a disposizione dall' Associazione Dilettantistica Basket Team Livorno Ferraris.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo all'Amministrazione, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

L'Associazione si assume la responsabilità sul corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione all'interno dell'edificio in conformità a quanto stabilito dal piano di emergenza e di evacuazione allegato al presente atto.

In caso di comprovata inosservanza delle norme contenute nel presente atto da parte dell'Associazione Dilettantistica Basket Team Livorno Ferraris, il Comune si riserva la facoltà di sciogliere la convenzione.

Poiché il Comune riconosce la valenza sociale delle attività poste in essere dall'Associazione sportiva, la stessa è esonerata dal pagamento per l'utilizzo della Palestra di Piazza Possis e locali annessi secondo le tariffe approvate annualmente ed allegate al bilancio di previsione.

Le spese relative ad acqua, luce, riscaldamento e pulizie restano a carico del Comune di Livorno Ferraris.

Il Comune provvede a proprie spese alla pulizia della palestra, spogliatoi e bagni annessi, due giorni la settimana (il lunedì ed il giovedì), secondo accordi stabiliti con l'Istituto Comprensivo di Livorno Ferraris ma comunque nella misura massima di 8 ore/settimanali.

L'Istituto Comprensivo provvede con proprio personale alla pulizia della palestra, spogliatoi e bagni annessi, due giorni la settimana (il martedì ed il venerdì) secondo accordi stabiliti con il Comune di Livorno Ferraris ma comunque nella misura massima di 4 ore settimanali.

Negli altri giorni di utilizzo, le spese per le pulizie (compreso il materiale di consumo quali scope, detersivi, ecc.) sono a carico dell'associazione sportiva. I locali dovranno essere lasciati puliti al termine delle lezioni. E' fatto esplicito divieto di utilizzare, per le pulizie, il materiale in dotazione alle scuole o alla ditta incaricata dal Comune.

L'Associazione dovrà inoltre procurarsi il materiale di consumo per i bagni (asciugamani di carta, detersivi, ecc.) avendo cura di non lasciarlo incustodito al termine delle lezioni.

All'interno dei locali è assolutamente vietato l'uso di bevande alcoliche.

Ogni evento diverso dagli allenamenti dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima.

ARTICOLO 8

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 salvo eventuali proroghe o rinnovi da approvarsi espressamente dalle parti.

Con l'atto di rinnovo si prevede la durata del medesimo.

ARTICOLO 9

UTILIZZO CAMPO DA BASKET DI PIAZZA LUCIO BATTISTI

Il Comune di Livorno Ferraris permette alla A.D. Basket Team Livorno Ferraris, l'utilizzo gratuito del Campo da Basket all'aperto sito in Piazza Lucio Battisti alle seguenti condizioni:

8.1 Obblighi dell'Associazione. L'associazione si obbliga ad utilizzare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere. Il Comune di Livorno Ferraris non risponde dei danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare o essere connessi a quanto oggetto dell'affidamento.

Nessuna opera di modifica dell'impianto potrà essere realizzata da parte della associazione nel corso del periodo di durata della presente convenzione senza il preventivo consenso formale del Sindaco o dell'Assessore allo Sport.

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, dovrà prendersi cura del campo da gioco, delle attrezzature, delle dotazioni ed arredi accessori. Alla scadenza della presente, l'impianto e quanto sopra indicato dovranno essere riconsegnati al Comune perfettamente funzionanti ed in normali condizioni d'uso.

L'associazione sportiva si impegna a rispettare e a far rispettare integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza ed agibilità degli impianti sportivi, assumendosi ogni responsabilità in caso di inadempienza.

L'Associazione si impegna altresì a comunicare immediatamente al Sindaco o all'Assessore allo Sport l'insorgere di condizioni e/o situazioni comportanti il venire meno dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Associazione si impegna ad utilizzare l'impianto esclusivamente per attività sportive assumendo a proprio carico i seguenti oneri:

a) apertura e chiusura del cancello d'ingresso del campo

b) servizio di pulizia per l'utilizzo dell'impianto e dei servizi accessori;

Eventuali manifestazioni, comprese le gare intercomunali, potranno essere ammesse solo se autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport, che si pronuncerà entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta.

In caso di necessità il Comune di Livorno Ferraris si riserva il diritto di pieno uso della struttura concessa previo preavviso di giorni 15 e compatibilmente con le esigenze della A.D. Basket Team Livorno Ferraris.

8.2 Obblighi del Comune. Il Comune si impegna ad effettuare la manutenzione straordinaria della struttura a seguito di segnalazione obbligatoria da parte della Associazione e secondo le possibilità di bilancio.

Inoltre è a carico del Comune il costo delle spese di illuminazione.

ARTICOLO 10

RECESSO DALLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.

L' A.S.D. GCS Livorno Ferraris Ciclismo potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 90 giorni da effettuarsi con raccomandata R/R.

ARTICOLO 11

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, oltre che per l'Amministrazione Comunale, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali (G.D.P.R. n. 679/2016 recepito in Italia con D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018) che ha modificato il D. Lgs. 196 del 30.03.2003, alla data della firma del presente atto le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;

– conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

ARTICOLO 13

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Vercelli.

ARTICOLO 14

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; le spese relative, bolli ed eventuali registrazioni sono a carico dell'Associazione Dilettantistica Basket Team Livorno Ferraris

PER IL COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Paola Varalda _____

PER L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET TEAM LIVORNO FERRARIS

Fabio Mosca _____